

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge riconosce la dignità ed il valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili come fondamento di libertà e afferma la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità.

Riconosce l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l'importanza dell'accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione.

Anche la famiglia, nucleo naturale e fondamentale, ha diritto alla protezione da parte della società e a quell'assistenza necessaria a permettere di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità.

La presente legge istituisce per l'annualità 2018 un fondo pari ad euro 200.000,00 per la concessione di contributi a favore delle persone con disabilità che si trovano in situazioni di grave limitazione dell'autonomia personale o, in alternativa, ai genitori o ad un componente del nucleo familiare della persona con disabilità; la misura di sostegno ha carattere sperimentale.

La Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con regolamento la concessione di contributi, in rapporto ai requisiti economici del richiedente e alle condizioni del veicolo, tenuto conto di condizioni particolarmente svantaggiate.

Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità motoria, in attuazione dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società, si dispongono interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale mediante contributi finanziari per l'acquisto di autoveicoli nuovi adattati o usati da adattare per il trasporto di persone permanentemente non deambulati, per la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie, necessario per i cittadini portatori di handicap con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali, per la modifica dell'autoveicolo privato di un genitore o ad un componente del nucleo familiare della persona con disabilità, necessario al trasporto del portatore di handicap con incapacità motoria permanente e non titolare di patente ed infine per il conseguimento della patente A, B o C speciali. E' prevista l'attivazione da parte dei Comuni di progetti - pilota per predisporre un servizio di *car sharing* gratuito a favore delle persone disabili, dei genitori o di un componente del nucleo familiare della persona con disabilità, che vengono definiti attraverso linee guida da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

### **Proposta di legge**

**Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità.**

#### **Tipologia della proposta di legge:**

*Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:*

- a) prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015)
- b) dispone spese a carattere pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015)
- c) prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 1/2015)
- d) varia il gettito delle entrate (**art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015**)

#### **Oneri previsti:**

- Euro 200.000 per l'annualità 2018
- spesa annua a regime: nessuna
- oneri di gestione: nessuno

Missione n. 12 Programma n. 02

#### **Metodologie di quantificazione utilizzate:**

Analisi qualitativa

Analisi quantitativa

#### **Copertura finanziaria:**

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

1.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Missione n. \_\_\_\_\_ Programma \_\_\_\_\_

1.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste

Missione n. \_\_\_\_\_ Programma \_\_\_\_\_

1.1.3 utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Missione n. \_\_\_\_\_ Programma \_\_\_\_\_

.....

1.2 variazione al bilancio di previsione (1° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

1.2.1 .. istituzione di una nuova tipologia di entrata

Titolo di Entrata \_\_\_\_\_, Categoria \_\_\_\_\_

1.2.2 incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

.....

1.4 imputazione esatta al bilancio annuale vigente:

.....

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

2.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Anno \_\_\_\_\_, Missione n. \_\_\_\_\_ Programma \_\_\_\_\_

2.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste

Anno \_\_\_\_\_, Missione n. \_\_\_\_\_ Programma \_\_\_\_\_

2.1.3 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Anno \_\_2018\_\_, Missione n. 20\_\_ Programma n. 03

2.2 variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo::

2.2.1 istituzione di una nuova tipologia di entrata

Anno \_\_\_\_\_, Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

2.2.2 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente

Anno \_\_\_\_\_, Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno \_\_\_\_\_, Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

.....

2.4 imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente:

Anno \_\_\_\_\_, Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

3 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"